

costituisce il fondamento normativo del cosiddetto *full cost recovery*, impone la stima dei costi attraverso un'analisi economica, privilegiando quindi una nozione di costo da non confondersi con la figura del costo prevista dai principi contabili internazionali ed impiegata per la redazione dei bilanci consuntivi delle società (nel nostro ordinamento secondo le norme dettate dal codice civile). In sostanza il profilo regolatorio -tariffario dovrebbe essere tenuto distinto da quello contabile, trattandosi semplicemente di una procedura di determinazione della tariffa quale corrispettivo per l'erogazione del servizio idrico integrato. A conferma di ciò la stessa nozione di costo ai fini del metodo tariffario non coincide affatto con quella di costo civilistico-contabile.

Da quanto sopra emerge una distinzione, che l'AQP spa ha avuto ben presente tra il piano civilistico e quello regolatorio ritenendo che da un punto di vista civilistico i ricavi dovessero essere costituiti solo dall'effettivo consumo fatturato, principio questo non derogabile.

In tal senso si era del resto espressa un professionista esterno in un articolato parere fornito sul punto specifico a richiesta dell'AU di AQP spa.

La scelta di non tener conto ai fini civilistico-contabili, del vincolo dei ricavi garantito (VRG) era motivata, come ampiamente espresso nel parere del consulente esterno, dalle circostanze che:

- la delibera numero 643 2013 dell'AEEG contiene una serie di vincoli che condizionano la certezza dell'effettivo recupero degli scostamenti rilevati nei periodi precedenti;
- sono previsti limiti all'incremento tariffario per ciascun anno;
- negli esercizi in riferimento ai quali la tariffa viene revisionata al fine di compensare le partite pregresse, il nuovo prezzo dovrà essere applicato alle forniture che verranno erogate in quell'esercizio di utenti, cioè a dire a soggetti non determinati o determinabili prima di tale momento;
- non è ad oggi ancora chiaramente normato il funzionamento della meccanismo della revisione tariffaria ex post nell'ipotesi di cambio del gestore del servizio, con il riconoscimento degli attivi (ulteriori rispetto alle immobilizzazioni) risultati nel bilancio del gestore cessante.

Senonché al fine di pervenire alla massima possibile certezza circa il cosiddetto inquadramento del cosiddetto VRG, in bilancio, AQP spa ha predisposto una istanza di interpello ex articolo 11 legge n. 212 del 2000 alla Agenzia delle entrate in data 14 febbraio 2014, integrata con nota del 26 maggio 2014.

Nell'istanza è stato chiesto all'Agenzia di esprimersi sul trattamento fiscale del VRG ed inoltre di chiarire se qualora il fatturato bollettato fosse stato inferiore al VRG, andasse considerato tra i ricavi di competenza dell'anno anche il differenziale rispetto al VRG, nonché i conguagli rispetto ai maggiori costi sostenuti effettivamente, da contabilizzare tra le fatture da emettere.

La risposta pervenuta da parte della Agenzia delle entrate all'interpello in data 9 giugno 2014 ha indotto l'AU a revocare la precedente delibera di approvazione di progetto di bilancio civilistico e consolidato relativo all'esercizio chiuso al 31 dicembre 2013 con allegata relazione sulla gestione, nell'ottica di continuare ad assicurare il rispetto dei principi di veridicità e correttezza previsti dall'articolo 2423 c.c. e secondo le indicazioni del principio contabile numero 29 paragrafo E.II. al fine di rivedere la valutazione di alcune poste inserite nel progetto di bilancio già approvato dando mandato di predisporre con urgenza un nuovo progetto di bilancio per l'esercizio 2013.

In sostanza, a giudizio dell'Agenzia, sia il differenziale dei ricavi fatturati rispetto al VRG che i conguagli rispetto ai maggiori costi sostenuti dalla società, sebbene inseriti nella tariffa 2014-2015 sono di competenza dell'esercizio 2012-2013 e come tali, debbano essere contabilmente iscritti negli stessi esercizi.

Inoltre a parere dell'Agenzia, sia la quota differenziale dei ricavi rispetto al VRG, sia i conguagli rispetto ai maggiori costi effettivamente sostenuti, costituiscono ricavi in quanto certi e determinabili, mentre nell'anno $n + 2$ si realizzerà solo la manifestazione finanziaria di ricavi maturati nell'anno n .

Vista l'importanza della soluzione prospettata e l'autorevolezza dell'organo che ha adottato il parere (Direzione centrale normativa dell'Agenzia delle entrate) in coerenza con le previsioni di cui al principio contabile OIC 29-Par.E.II, si è dunque proceduto alla correzione del bilancio che tenesse conto delle indicazioni della agenzia delle entrate.

In base alla migliore stima disponibile, gli effetti derivanti dalla contabilizzazione dei conguagli del VRG sono pari ad euro 22,4 milioni per il 2012 (contabilizzati tra le sopravvenienze attive di natura straordinaria), e l'euro 12,3 milioni per il 2013 (contabilizzati tra i ricavi delle vendite).

Alla luce dei nuovi criteri il nuovo progetto di bilancio ha presentato un incremento sull'utile d'esercizio 2013 e sul patrimonio netto al 31 dicembre 2013 pari a circa Euro 23,1 milioni.

4.4. Gli obiettivi realizzati nel piano industriale 2007-2010 e quello nuovo per il 2011-2014

Gli obiettivi individuati nel piano industriale 2011-2014 riprendono quelli previsti nel precedente piano del 2007-2011: la valorizzazione del personale, l'efficientamento delle opere in esercizio, il miglioramento del servizio verso il cliente/cittadino e l'efficienza economica e finanziaria.

Le azioni pianificate per la valorizzazione del personale quali la concertazione sindacale, la riduzione del contenzioso, la chiarezza nei percorsi di carriera e il potenziamento della comunicazione interna, integrano i percorsi formativi erogati al personale dall'Ente che, tuttavia, ha destinato loro un numero sempre minore di ore formazione¹².

Riguardo ai risultati raggiunti, da menzionare la maggiore efficienza degli impianti in esercizio, realizzata attraverso la riduzione dell'energia elettrica.

Inoltre, il miglioramento del servizio destinato all'utenza è stato realizzato attraverso l'incremento della copertura della rete fognaria comprovata sia dai maggiori investimenti sostenuti nel 2011, al lordo dei contributi, per 168.600 mgl di euro, nel 2012 per 138.000 mgl di euro e nel 2013 per 144 mgl di euro, sia con l'aumento della lunghezza della rete, passata da 18.032 km nel 2011 a 17.864 km nel 2012 e 19.379 km nel 2013¹³.

L'adeguamento dei servizi di potabilizzazione e depurazione, si è realizzata attraverso i miglioramenti tecnologici-qualitativi degli impianti quali la sostituzione di oltre 300 mila contatori in 143 Comuni e la sincronizzazione con i sistemi informativi aziendali.

La disponibilità idrica ha raggiunto pressoché lo stesso numero di comuni nel corso del quinquennio 2008-2013 (239 nel 2008, 238 nel 2013), mentre il volume immesso nel sistema acquedottistico è stato pari a 578,37 mm³ nel 2010, 571,07 mm³ nel 2011, 559,91 mm³ nel 2012 e 550,35 mm³ nel 2013¹⁴.

Tabella n. 10 - N. di comuni serviti per anno, dal 2008 al 2013

	2008	2009	2010	2011	2012	2013
Servizio di acquedotto nei comuni ATO	239	239	238	238	238	238
Servizio di allontanamento	238	238	227	227	227	229

Fonte: Elaborazione Corte dei conti su dati AQP.



¹² Vedi par. 3.1.

¹³ La lunghezza complessiva della rete non include le condotte di adduzione del sistema di trasporto regionale. Nel 2012 il dato è rilevato per 143 comuni pugliesi su 238, mentre per la restante parte, 95 comuni, è conseguenza di una stima. Il dato del 2013 è stato integralmente rilevato e georeferenziato sulla totalità dei comuni con gestione diretta della rete di distribuzione e pertanto la maggiore lunghezza delle reti nell'anno 2013, rispetto al 2012, è in gran parte riferibile alle attività di rilievo ed aggiornamento dei dati nei citati 95 comuni.

¹⁴ Anche il volume di acqua prelevato complessivamente dall'ambiente è diminuito: 579,07 mm³ nel 2010, 570,45 mm³ nel 2011, 559,25 mm³ nel 2012 e 549,67 mm³ nel 2013 (Fonte: AQP).

I principali risultati economici programmati nel piano industriale 2010-2013 sono stati parzialmente realizzati, come mostrato nei grafici che seguono.

Grafici n. 3, n. 3 bis, n. 3 ter – Obiettivi realizzati e programmati nel quadriennio 2010-2013



I ricavi realizzati hanno superato le previsioni nel periodo 2010-2013, così come i costi sostenuti sono stati superiori a quelli previsti. Il margine operativo lordo è stato inferiore alle attese nel 2010 e nel 2012.

4.5. Il contenzioso

A partire dal 2012 sono state intraprese una serie di iniziative per consentire alla Società un risparmio dei costi relativi alle prestazioni professionali legali.

In particolare: è stata elaborata una convenzione per la prestazione dell'attività di patrocinio forense da parte degli avvocati esterni. Detta Convenzione, su cui il Consiglio dell'Ordine degli avvocati di Bari ha espresso il proprio parere favorevole nella seduta del 27 marzo 2013, utilizza parametri sensibilmente ridotti rispetto al passato in attuazione del DM n. 140/2012. La Convenzione prevede inoltre che in caso di mandato congiunto con avvocato interno dell'Ufficio Legale di AQP, l'importo pattuito venga automaticamente decurtato del 20% complessivo, e ciò in ragione dell'apporto professionale dell'avvocato interno. La Convenzione prevede altresì che le condizioni pattuite si applichino anche ai mandati conferiti in precedenza all'avvocato esterno, sottoscrittore della pattuizione, per i giudizi non ancora definiti da provvedimenti giurisdizionali definitivi; tutti gli avvocati interni, in forza presso l'Ufficio legale ed iscritti all'Albo speciale, hanno sottoscritto un apposito Regolamento aziendale, espressamente rinunciando a percepire le cosiddette "propine", ovvero il montante delle spese liquidate dalle autorità giudiziarie e poste a carico delle controparti risultate soccombenti nelle liti in cui AQP si costituisce per il tramite degli avvocati interni. Il suddetto Regolamento prevede che una percentuale del trattamento economico aggiuntivo che spetterebbe agli avvocati interni venga destinata ad un fondo per la formazione professionale continua degli stessi, al fine di curare costantemente la preparazione e l'aggiornamento professionale, con particolare riferimento ai settori in cui ciascun avvocato interno svolge la sua attività. Non si è più fatto ricorso a contratti di prestazione di "servizi legali" con avvocati del libero foro, implicanti l'assistenza legale stragiudiziale e la prestazione continuativa di pareri nonché la fornitura di supporto specialistico e professionale ai dipendenti della Società, ma è stata rafforzata l'attività stragiudiziale di consulenza ed assistenza fornita dagli avvocati interni a tutte le Direzioni aziendali. I contratti con gli avvocati del libero foro, una volta venuti a naturale scadenza nel corso del 2012, non sono stati rinnovati. E' stata fortemente implementata l'attività di consulenza ed assistenza fornita in fase preventiva dagli avvocati interni a tutte le Direzioni aziendali. In particolare vengono oggi forniti pareri e consulenze alla Dirac (pareri in materia di requisiti di qualificazione in fase di gara, cause di esclusione dalle gare, valutazione delle offerte anomale, cessioni di rami d'azienda, riduzione delle composizioni delle ATI, valutazione delle offerte migliorative, esecuzione dei contratti, variazioni e addizioni delle opere, sospensione dei lavori, collaudi, recesso e risoluzione dei contratti, accesso ai documenti, controdeduzioni sulle informative di pre-contenzioso, ecc.) alla Diram (ritardi nei pagamenti, possibilità di

compensazioni, applicazione delle penali, offerte reali di pagamento, pagamenti diretti in favore dei lavoratori, responsabilità solidale nei confronti dei subappaltatori, ecc.) alla Dirid (collaudi, termini per applicare le penali, sospensione dei lavori, ecc.), alla Direzione Commerciale ed alle M.A.T. territoriali competenti (in materia di utenze, danni, privacy, ecc.) nonché, infine, in favore delle strutture di vertice aziendale. L'implementazione dell'attività consultiva in fase preventiva ha comportato una riduzione rilevante di nuovi contenziosi incardinati, rafforzando, altresì l'attività legale tesa alla valutazione della percorribilità di ipotesi transattive; è stata avviata un'attività puntuale a cura degli avvocati interni di analisi della normativa nazionale e regionale, nonché sulle determinazioni delle Autorità di settore, di impatto per la Società con conseguente redazione di circolari interpretative ad uso interno (normativa sulla trasparenza, sull'anti-corruzione, sulle inconfiribilità ed incompatibilità, sui pagamenti ad opera delle stazioni appaltanti, sulle modifiche al Codice dei Contratti pubblici, ecc.);

Malgrado le misure di cui sopra, da accogliere come segnale di sensibilizzazione da parte di AQP spa agli obblighi di contenimento della spesa pubblica in ottemperanza al quadro normativo nazionale e regionale nonché al diritto europeo, gli oneri appaiono ancora elevati, così come rilevanti sono le rivendicazioni di carattere patrimoniale (liquidazione di parcelle) avanzate nei confronti della società anche con riferimento ad affidamenti risalenti a molti anni addietro in virtù di generici conferimenti di incarichi legali non accompagnati da specifiche pattuizioni.

La Corte raccomanda pertanto l'adozione di un regolamento che individui principi criteri e modalità per il conferimento di incarichi di studio, ricerche e consulenza e che distingua le varie tipologie di incarico a seconda che costituiscano contratti di prestazione d'opera intellettuale e sensi degli articoli 2229-2238 c.c. ovvero contratti di natura occasionale o coordinata e continuativa ed in conformità con il quadro normativo vigente limiti il ricorso a professionisti esterni, comunque adeguatamente motivato, solo ai casi in cui non sia possibile provvedere con le risorse interne.

Nel periodo 2010-2013 sono stati introdotti nei confronti di AQP n. 5.658 contenziosi.

In particolare:

1702 nel 2010;

1415 nel 2011;

1456 nel 2012;

1085 nel 2013.

Nel 2012 ci sono stati 1.456 contenziosi, il 26,17% in più rispetto al 2013, anno in cui gli stessi sono stati 1.154.

La valorizzazione del servizio legale interno ha consentito alla società un notevole risparmio dei costi relativi alle prestazioni professionali, atteso che nel 2012 i contenziosi affidati al servizio legale interno sono stati 693, pari al 47,60% dei casi, mentre nel 2013 l'ente si è avvalso del servizio legale interno per 527 contenziosi, pari al 45,67% dei casi.

Tabella n. 11 – Spesa per consulenze legali, in euro, nel quadriennio 2010-13 con variazione %

	2010	2011	Var. % 2011/10	2012	Var. % 2012/11	2013	Var. % 2013/12
Spesa per consulenze legali	736.272	51.088	-93,06	144.963	183,75	73.770	-49,11

Fonte: AQP.

Più nel dettaglio, riguardo all'esercizio 2013 i giudizi incardinati con riferimento alle diverse tipologie sono stati per la maggior parte relativi al settore danni non assicurati (44,63% - era il 35,51% nel 2012), danni assicurati (35,01% - era il 42,24% nel 2012) e commerciale (11,87% - era il 16,55% nel 2012) che insieme costituiscono il 91,51% del numero complessivo dei giudizi in essere (era il 94,30% nel 2012).


Nel 2013 il 45,66% dei contenziosi è stato affrontato facendo ricorso al servizio legale interno, mentre il 37,78% a quello esterno e una residua parte, pari allo 0,61%, con affidamento congiunto.

Tabella n. 12 – Tipologia di cause in essere nel biennio 2012- 2013 con incidenza percentuale del totale

	Totale		Incidenza percentuale		Esterno		Interno		Non Costituito		Congiunto	
	2012	2013	2012	2013	2012	2013	2012	2013	2012	2013	2012	2013
Danni non ass.ti	517	515	35,51	44,63	9	3	441	378	67	134	0	-
Danni ass.ti	615	404	42,24	35,01	615	401	0	-	0	3	0	-
Commerciale	241	137	16,55	11,87	6	3	213	106	22	28	0	-
Appalti	36	24	2,47	2,08	18	4	5	10	7	3	6	7
Proc. penale	-	22	-	1,91	-	22	-	-	-	-	-	-
Ambiente	6	17	0,41	1,47	3	3	3	8	0	6	0	-
Opposiz. sanz. amm.ve	29	16	1,99	1,39	0	-	29	15	0	1	0	-
Patrimonio	0	7	0,00	0,61	0	-	0	5	0	2	0	-
Lavoro	5	5	0,34	0,43	0	-	2	2	3	3	0	-
Espropri	7	4	0,48	0,35	0	-	3	3	4	1	0	-
Pignoramenti	-	2	-	0,17	-	-	-	-	-	2	-	-
Varie	-	1	-	0,09	-	-	-	-	-	1	-	-
Totale	1.456	1.154	100,00	100,00	651	436	693	527	99	184	6	7

Fonte: AQP.

Grafico n. 4– Rappresentazione grafica della tabella n. 12 per l'anno 2013



4.6. Operazioni di particolare rilievo

Nel corso degli esercizi 2011 2012 2013 le operazioni di maggior rilievo hanno riguardato il rapporto tra socio pubblico e AU. In particolare si è ritenuto di procedere alla revoca per giusta causa dell'AU (assemblea del 15 novembre 2012) e poi di approvare l'azione sociale di responsabilità nei confronti del medesimo AU nella recente assemblea del 3 marzo 2015.

Come rilevato, la revoca dell'incarico è stata deliberata dall'assemblea del 15 novembre 2012 con riferimento alle irregolarità che avevano condotto alla conversione a tempo indeterminato del rapporto di lavoro con il direttore generale.

I fatti che hanno condotto alla revoca, come ricostruiti in sede assembleare traggono origine dalla deliberazione n. 16 del 19 ottobre 2010 con la quale l'AU preso atto che alla data di adozione della delibera il contratto di lavoro a tempo determinato con il direttore generale stipulato il 3 marzo 2005 per il periodo di tre anni e prorogato di ulteriori tre anni con delibera dell'amministratore unico n. 2 (27 febbraio 2008) aveva avuto una durata superiore al limite massimo quinquennale previsto dall'articolo 10, comma 4 del decreto legislativo n. 368 del 2001 disponeva di trasformare a tempo indeterminato il contratto di lavoro.

Tale decisione non veniva comunicata né al socio unico Regione Puglia né al collegio dei revisori ed era, a giudizio dell'azionista evidentemente originata da un comportamento illegittimo dell'AU che aveva arbitrariamente prorogato il primo contratto a termine di tre anni per ulteriori tre anni oltre il limite quinquennale fissato dalla legge (articolo 10, comma 4 D.lgs.368/2001).

Di qui la decisione di procedere ad una revoca per giusta causa dell'AU.

A seguito di un *audit* interno era stata poi esaminata la documentazione afferente alla gestione dei rimborsi spese da parte dell'AU e si era ritenuto che il predetto per ottenere il rimborso di alcune spese non si fosse attenuto a quanto stabilito dalle delibere assembleari del 30 giugno 2009 e del 22 giugno 2010, nonché con il verbale del collegio sindacale numero 125 del 24 settembre 2009. Infatti, nell'assemblea del 30 giugno 2009 prendendosi atto che "risultano del tutto assenti agli atti della società precedenti deliberazioni o determinazioni recanti una disciplina più puntuale delle singole voci di spesa rimborsabili all'amministratore unico sulla base di precedenti deliberazioni assembleari di determinazione dei relativi compensi" si disponeva di "investire l'organo di controllo del compito di definire nel dettaglio le singole voci di spesa rimborsabili all'amministratore unico sulla base di quanto già deliberato dall'assemblea". Il collegio sindacale a sua volta nel verbale numero 125 del 24 settembre 2009 riteneva che *"all'AU in virtù del deliberato assembleare del 5 settembre 2007 fossero rimborsate tutte le spese sostenute al di fuori della sede di lavoro ivi incluse le spese di vitto e alloggio; erano inoltre rimborsate le spese per le trasferte per gli spostamenti che potrà*

avvenire con l'utilizzo del mezzo proprio, con i mezzi pubblici mediante auto aziendale anche con autista e che per il soggiorno era garantito l'utilizzo di un appartamento uso foresteria per tutta la durata dell'incarico" e che il rimborso spese forfettario di euro 15.000 mensili e riferibile a tutte quelle spese di rappresentanza degli incontri meeting ecc. organizzati presso la foresteria e non rimborsabili con altra documentazione. Di qui la constatazione dell'inesistenza di una determinazione che autorizzasse la stipula di un contratto di locazione di un appartamento da destinarsi ad abitazione in mancanza di specifiche disposizioni aziendali e di contro dell'esistenza di un'ingente spesa sopportata dalla società per detto alloggio quantificata in complessivi euro 206.420,67, spesa da ritenersi assolutamente non giustificata.

La relazione di audit aveva altresì evidenziato spese con carta di credito aziendale non ricollegabili ad attività istituzionale, e spese non pertinenti rispetto alle spese documentate.

Su proposta dell'amministratore unico l'assemblea del 3 marzo 2015 ha deliberato l'intrapresa dell'azione di responsabilità ai sensi dell'art. 2393 c.c.

Nell'esercizio 2013, l'AU subentrato a seguito della revoca, ha dovuto affrontare la problematica afferente al rapporto di lavoro in essere con il dirigente generale a seguito della trasformazione del rapporto di lavoro operata dall'AU da tempo determinato in indeterminato.

Alla luce della istruttoria interna si è ritenuto fortemente compromesso il vincolo fiduciario in essere con l'attuale direttore generale.

Con nota del 1° agosto 2013 il direttore generale rassegnava le proprie dimissioni.

La società ha proceduto quindi alla liquidazione di quanto dovuto trattenendo gli importi relativi al credito verso lo stesso in relazione a vicenda ancora in corso di accertamento in base ad apposita scrittura privata in cui si è spiegato nel dettaglio la natura ed importi delle trattenute operate.

La Corte rileva come le decisioni del socio pubblico siano state improntate alla massima valorizzazione del profilo della legalità nella condotta del manager pubblico ineludibile in una società pubblica, ed abbiano tenuto conto dei rilievi formulati dalla Corte dei conti in sede di referto, pur non essendosi valorizzato il rilievo formulato dalla Corte dei conti nella richiamata sede, circa la legittimità della erogazione all'AU dell'incentivo straordinario per l'attività volta a favorire la rinegoziazione dei contratti di finanza derivata e la successiva transazione in esito alla quale la società ha rinunciato all'esercizio dell'azione sociale di responsabilità nei confronti del medesimo.

Altre attività di rilievo sono quelle che hanno portato alla decisione di procedere alla fusione per incorporazione delle società controllate Pura Acqua S.r.l. e Pura Depurazione S.r.l. nella società controllante AQP spa deliberata dall'assemblea straordinaria in data 28 maggio 2014 e

dall'assemblea straordinaria del 16 settembre 2014 con effetto a partire dal 1 ottobre 2014, ai sensi dell'art. 2504 bis comma II c.c. La scelta è avvenuta, come risulta dalla Delibera della Giunta Regionale 27 maggio 2014 n.1077 al termine di un percorso articolato che era stato già sottoposto all'Assemblea in data 25 giugno 2013. In sede di Assemblea del 27 dicembre 2013, l'Amministratore Unico rendeva relazione sullo stato di avanzamento del piano industriale illustrandone gli aspetti tecnici ed evidenziando che gli approfondimenti effettuati dimostravano *“l'opportunità di una gestione unitaria dei reflui, concentrando in un unico soggetto la conduzione della rete fognaria, degli impianti di sollevamento, degli impianti di depurazione nonché dello smaltimento”*. In continuità con dette considerazioni, con la Deliberazione dell'Amministratore Unico del 3 febbraio 2014, è stata approvata la situazione patrimoniale straordinaria al 31 ottobre 2013 di AQP spa, con allegato progetto di fusione, dal quale si evince che gli obiettivi che si pongono alla base della proposta di incorporazione in AQP spa, di Pura Acqua S.r.l. e di Pura Depurazione S.r.l. appaiono essere quelli di semplificare, ottimizzare, armonizzare:

- 1) la gestione del personale e delle strutture sul territorio, con una riduzione delle attività operative, amministrative, contabili e fiscali;
- 2) i rapporti istituzionali, concentrando in un unico soggetto giuridico (AQP spa), le attività proprie del settore della potabilizzazione e della depurazione;
- 3) l'integrazione tecnica ed organizzativa del personale, che mira a ricondurre nel perimetro dell'AQP spa tutti i processi rientranti nella gestione del Servizio Idrico Integrato. In altri termini a giudizio del proponente con la fusione verrebbero ad essere concentrate in capo ad un unico soggetto (la Società incorporante Acquedotto Pugliese S.p.A.) tutte le attività e gli adempimenti oggi suddivisi su tre distinti soggetti giuridici. L'operazione di fusione comporterebbe inoltre la riduzione degli adempimenti tipici della gestione societaria (redazione di verbali, contratti infragruppo, attività difensiva avverso sanzioni ed altri provvedimenti della Pubblica Amministrazione, ecc.) con connesso ridimensionamento dei rispettivi costi.

In effetti sin dal 25 giugno 2013 l'assemblea aveva stabilito che, per poter dar corso alla fusione per incorporazione in AQP della società controllata Pura depurazione srl, AQP avrebbe dovuto redigere un apposito piano industriale relativo al settore della depurazione che tenesse conto della legislazione nazionale e regionale vigente, dello stato degli impianti e degli investimenti programmati con finanza regionale (il servizio di depurazione è parte integrante del servizio idrico integrato è come tale, il relativo “ Piano industriale” non può essere avulso da quello del S.I.I., dunque dal relativo Piano d'ambito). Detto adempimento era stato attuato ed il piano era stato presentato per l'approvazione nell'assemblea del 28 maggio 2014, approvazione che era stata poi

differita all'esito di una analisi approfondita da parte della Regione Puglia (tra l'altro, come osservato anche dal magistrato delegato al controllo AQP in sede assembleare, il piano presentava all'epoca margini troppo ampi di indeterminatezza circa le possibili soluzioni da adottare nel delicato settore della gestione dei fanghi anche in relazione alla indicazione dei costi degli interventi).

Il piano è stato approvato in via definitiva dall'assemblea del 3 marzo 2015.

Altri atti di rilievo che hanno contraddistinto la gestione sono quelli relative alle stime concernenti la sostenibilità degli investimenti basate su ipotesi volte superare incertezze sui fattori di rischio legati alle contribuzioni pubbliche.

Molto intensa è stata l'attività di monitoraggio impulso e proposta da parte degli AU pro tempore culminata nella recente approvazione della legge regionale n. 37 del 2014 che ha concesso una temporanea anticipazione di liquidità alla società AQP spa.

Su detta scelta legislativa, nell'esercizio delle proprie prerogative, si è espressa la Sezione regionale di controllo della regione Puglia con approfondita deliberazione n.217 del 2014, nella quale si è posto in evidenza come il richiamo contenuto degli articoli 45 e 46 della legge regionale Puglia alla normativa codicistica ed in particolare all'articolo 2467 c.c. sia giustificato tenuto conto dell'esigenza avvertita con la riforma del diritto societario di porre fine a fenomeni di sottocapitalizzazione affrontando la questione dei finanziamenti effettuati dai soci a favore della società che formalmente si presentino come capitale di credito ma che nella sostanza abbiano finalità sostitutive del capitale di rischio.

Nella fattispecie si ritiene che il finanziamento solo impropriamente possa essere definito temporanea anticipazione di liquidità stante la partecipazione totalitaria della regione, ragion per cui particolari cautele dovrebbero essere approntate dal socio pubblico al fine di garantire la compatibilità del principio codicistico della postergazione con i principi della sana e prudente gestione finanziaria.

In particolare, sulla base anche nella giurisprudenza delle Sezioni regionali di controllo, la Sezione rileva come il socio pubblico dovrebbe astenersi da attività di finanziamento nei confronti delle società partecipate qualora non abbia in concreto adottato tutti gli strumenti idonei ad un controllo approfondito della gestione operativa e finanziaria della società partecipata, al fine di appurare se la stessa necessiti diversamente, di interventi di ricapitalizzazione non solo ai fini del rispetto di trasparenza dell'azione amministrativa ma anche al fine di prevenire la minaccia agli equilibri finanziari anche ai fini della possibile elusione dei vincoli del patto di stabilità interno"

Nella fattispecie la Sezione si è pronunciata in senso favorevole alla concessione del finanziamento

disposta a favore di AQP spa a condizione che la Regione effettui un costante monitoraggio sulla operazione in questione.

5. I RISULTATI DELLA GESTIONE

5.1. Considerazioni preliminari

Il bilancio della Acquedotto Pugliese S.p.A. (AQP), per il triennio 2011-2013, è stato valutato esaminando le risultanze economiche, contabili e finanziarie desunte dai documenti contabili quali lo stato patrimoniale, il conto economico, la nota integrativa, la relazione del collegio dei revisori e della società di revisione.

I prospetti che seguono riportano tali valori alla fine di ogni anno, nel quadriennio 2010-2013, al fine di rappresentarne pienamente la dinamica evolutiva.

I bilanci relativi al triennio oggetto del presente referto sono stati approvati con delibera dell'Amministratore Unico rispettivamente il 30 maggio 2012 (bilancio 2011) n. 9/12, il 24 maggio 2013 (bilancio 2013) n. 11/13, del 28 maggio 2014 (bilancio 2013) n. 11/14.

Quest'ultima delibera, a seguito della risposta dall'Agenzia delle Entrate alla proposizione di istanza di interpello ex art. 11 n. 212/2000 (*"Disposizioni in materia di statuto dei diritti del contribuente"*)¹⁵, è stata revocata, con delibera n. 11/14, in data 22 giugno 2014. Successivamente, in data 20 giugno 2014, con delibera n. 13/14, al fine di recepire le considerazioni dell'Agenzia delle Entrate riguardo ai previsti ricavi VRG (Vincolo ai Ricavi Garantiti), è stato approvato un nuovo prospetto di bilancio contenente modifiche sostanziali nei valori di bilancio.

L'Autorità per l'Energia Elettrica e il Gas (AEEG), con delibera n. 585 del 28 dicembre 2012 (*"Regolazione dei servizi idrici: approvazione del metodo tariffario transitorio (MTT) per la determinazione delle tariffe negli anni 2012 e 2013"*), ha emanato nuove disposizioni tariffarie per adeguarsi alle quali l'Ente ha proceduto a una riclassificazione del trattamento contabile dei finanziamenti per nuovi investimenti (FoNI) e dei contributi in c/impianti, modificando i principi contabili relativi ai contributi¹⁶ e agli allacciamenti¹⁷.

¹⁵ L'interpello cui ci si riferisce nel testo, presentato alla Direzione Centrale e Normativa dell'Agenzia delle Entrate, chiedeva di poter allineare, fiscalmente e contabilmente, la rilevazione dei ricavi da allacciamenti.

¹⁶ Fino al 31 dicembre 2011, le immobilizzazioni relative ai contributi incassati dagli enti finanziatori erano esposte al netto dei contributi stessi ed il relativo ammortamento, imputato al conto economico, era calcolato sul citato valore netto. A partire dal 2012, l'ente ha attuato la separazione contabile degli effetti dei contributi in conto impianti rispetto al costo delle immobilizzazioni e dei relativi ammortamenti. Pertanto, i contributi in conto impianti sono rilevati per competenza ed iscritti fra i risconti passivi, con accredito graduale al conto economico in proporzione all'ammortamento dei cespiti cui gli stessi si riferiscono, mentre quelli di competenza dell'esercizio sono imputati a conto economico tra gli *"Altri ricavi"*.

¹⁷ Relativamente ai costi per la costruzione degli allacciamenti alla rete idrica e fognaria fino al 31 dicembre 2011 i costi di realizzazione degli allacciamenti alla rete idrica e fognaria erano contabilizzati tra le immobilizzazioni ed ammortizzati in funzione della loro utilità pluriennale, mentre i corrispettivi fatturati *"una tantum"* all'utente erano contabilizzati tra i ricavi di competenza dell'esercizio. Il nuovo sistema di contabilizzazione prevede che l'onere a carico degli utenti per la costruzione dell'allacciamento debba essere considerato alla stregua di un contributo a fondo perduto finalizzato alla realizzazione dello stesso. Pertanto, a partire dal 2012, l'ente ha considerato il contributo incassato dagli utenti come un contributo a fondo perduto correlato ai costi sostenuti per la realizzazione degli allacci e quindi viene imputato al conto economico nella voce *"Altri ricavi"*, limitatamente alla quota parte di competenza dell'esercizio, ossia proporzionalmente all'ammortamento del costo di allacciamento, con il rinvio delle quote di contributi di competenza degli esercizi successivi attraverso l'iscrizione di risconti passivi.

Nel bilancio relativo all'esercizio 2012, a seguito di tale evento, alcune voci contabili sono state riclassificate e l'Ente ha descritto il dettaglio di tali cambiamenti nella Nota Integrativa.

5.2. Il bilancio di Acquedotto Pugliese S.p.A.

5.2.1. I risultati economici

Il Conto economico riportato nella tabella seguente si riferisce alla capogruppo Acquedotto Pugliese S.p.A.

Tabella n. 13 – Conto economico della Acquedotto Pugliese S.p.A. con variazioni assolute e percentuali – Anni dal 2010 al 2013 (in euro)

	2010	2011	Var. % 2011/10	2012	Var. % 2012/11	2013	Variazione assoluta 2013/12	Var. % 2013/12
A) VALORE DI PRODUZIONE								
1) Ricavi delle vendite e prestazioni	359.126.633	386.952.333	7,75	409.288.527	5,77	430.474.882	21.186.355	5,18
2) Variazioni delle rimanenze, prodotti in corso di lavorazione, semilavorati e finiti	0	0		0	0,00		0	0,00
3) Variazione di lavori in corso su ordinazione	0	0		0	0,00		0	0,00
4) Incremento di immobilizzazioni per lavori interni	13.021.632	12.617.954	-3,10	13.359.474	5,88	9.779.387	-3.580.087	-26,80
5) Altri ricavi e proventi	59.092.909	53.832.179		36.299.318	-32,57	40.440.751	4.141.433	11,41
5.1) contributi in conto esercizio	40.516.889	29.042.575	39,51	14.108.257	-51,42	21.381.424	7.273.167	51,55
5.2) altri ricavi e proventi	18.576.020	24.789.604	-25,07	22.191.061	-10,48	19.059.327	-3.131.734	-14,11
TOTALE VALORE DELLA PRODUZIONE	431.241.174	453.402.466	-4,89	458.947.319	1,22	480.695.020	21.747.701	4,74
B) COSTI DI PRODUZIONE								0,00
6) Per materie prime, sussidiarie di consumo e merci	18.348.171	16.475.072	-10,21	16.876.510	2,44	14.295.927	-2.580.583	-15,29
7) Per servizi	203.156.578	205.301.031	1,06	221.574.974	7,93	222.593.557	1.018.583	0,46
8) Per godimento di beni di terzi	5.354.318	5.121.774	-4,34	5.216.510	1,85	5.617.840	401.330	7,69
9) Per personale (totale) di cui:	72.902.647	71.116.956	-2,45	70.496.243	-0,87	70.211.918	-284.325	-0,40
9.1) salari e stipendi	51.602.966	50.473.842	-2,19	50.376.617	-0,19	50.474.554	97.937	0,19
9.2) oneri sociali	13.525.155	13.972.572	3,31	14.257.610	2,04	14.067.602	-190.008	-1,33
9.3) trattamento di fine rapporto	3.954.610	3.819.337	-3,42	3.697.369	-3,19	3.351.572	-345.797	-9,35
9.4) trattamento di quiescenza e simili	586.473	544.371	-7,18	559.902	2,85	516.058	-43.844	-7,83
9.5) altri costi	3.233.443	2.306.834	-28,66	1.604.745	-30,44	1.802.132	197.387	12,30
10) Ammortamenti e svalutazioni (totale) di cui:	54.662.639	57.053.800	4,37	76.464.613	34,02	94.724.510	18.259.897	23,88
10.1) ammortamento immobilizz. immateriali	21.250.809	27.374.319	28,82	45.246.973	65,29	59.923.962	14.676.989	32,44
10.2) ammortamento immobilizz. materiali	15.438.159	17.080.642	10,64	19.465.462	13,96	19.173.315	-292.147	-1,50
10.3) altre svalutazioni delle immobilizz.	45.608	47.244	3,59	97.264	105,88	89.176	-8.088	-8,32
10.4) Svalutazioni dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle disponibilità liquide	8.595.319	5.489.495	-36,13	10.396.940	89,40	13.657.884	3.260.944	31,36
10.5) Interessi di mora	9.332.744	7.062.100	-24,33	1.257.974	-82,19	1.880.173	622.199	49,46
11) Variaz. Rimanenze, mat. prime, suss. consumo di merci	260.489	931.619	257,64	567.568	-39,08	91.752	-475.816	-83,83
12) Accantonamento per rischi	28.958.330	25.367.078	-12,40	35.429.091	39,67	20.779.921	-14.649.170	-41,35
13) Altri accantonamenti	0	0			0,00		0	0,00
14) Oneri diversi di gestione	7.494.179	4.991.596	-33,39	5.732.544	14,84	9.372.927	3.640.383	63,50
TOTALE COSTO DELLA PRODUZIONE	390.616.373	386.358.926	-1,09	432.358.053	11,91	437.688.352	5.330.299	1,23
DIFFERENZA TRA VALORE E COSTO DELLA PRODUZIONE (A-B)	40.624.801	67.043.540	65,03	26.589.266	-60,34	43.006.668	16.417.402	61,74

(segue)